

N. 101

*Ordinanza del 12 aprile 2024 del Tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di S. D.C.*

**Processo penale - Giudizio abbreviato – Presupposti - Previsione che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

- Codice di procedura penale, art. 438, comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo).

IL TRIBUNALE DI CASSINO

CORTE DI ASSISE DI CASSINO

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di aprile, in Cassino, la Corte di Assise di Cassino composta dai signori Magistrati:

dott. Claudio Marcopido, Presidente;

dott.ssa Maria Cristina Sangiovanni, giudice;

1) Soave Roberta; 2) Palmieri Paola; 3) Coletta Stella; 4) Marandola Cristine Patrizia; 5) Pomponio Piera; 6) Gallo Giuseppina, giudici popolari.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del processo n. 1938/2023 R.G.N.R., n. 01/2024 R.G. Corte Assise, nei confronti di D. C.... S...., nato ad ... in ... il ... , detenuto per questo processo, difeso di fiducia dall'avv. Sandro Salera e dall'avv. Alfredo Germani del Foro di Cassino;

Rilevato che l'imputato è chiamato a rispondere del delitto p. e p. dagli articoli 575, 577, primo comma n. 4), in relazione all'art. 61 n. 1), c.p., perché, all'interno dell'abitazione sita in via ... n. ... in cui la vittima alloggiava, cagionava la morte di P.. S... Y... N... che ivi esercitava la prostituzione, colpendola con una arma bianca del tipo da taglio e da punta alla regione mammaria sinistra e alla regione latero-cervicale destra per cinque colpi e al distretto cranio-facciale con colpi dovuti ad un corpo contundente, verosimilmente pugni, con conseguente decesso che sopraggiungeva per «arresto cardiocircolatorio secondario a trauma toracico da lesione penetrante da arma bianca con frattura della III costa, perforazione in due punti del parenchima polmonare sinistro da cui derivava un voluminoso emotorace omolaterale, nonché a un trauma cranico facciale da corpo contundente, con frattura della piramide nasale e dello splencocranio e emorragie intracraniche»;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi futili riconducibili ad una discussione sorta fra il prevenuto e la vittima in relazione alla prestazione sessuale in atto.

Con la recidiva infraquinquennale *ex art. 99, comma 2, n. 2) c.p.*;

In C..., il ... .

Osserva,

*Svolgimento del processo*

In data 1° dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto che dispone il giudizio immediato per i fatti di cui all'imputazione, su conforme richiesta del pubblico ministero. A seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato, in proprio e/o a mezzo dei propri difensori e procuratori speciali ha richiesto di definire il processo nelle forme del rito abbreviato condizionato (o «secco»), eventualmente previa derubricazione del reato contestato mediante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, nr. 1 c.p.; il GIP competente ha disposto, *ex art. 458, secondo comma c.p.p.* (nella formulazione resa *ex art. 27, comma 1, lettera b*), n. 1) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, udienza in Camera di consiglio per la valutazione della richiesta. Nella medesima data del 15 gennaio 2024, a scioglimento della riserva, il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando che il delitto per cui si procede rientra nella previsione della legge n. 33 del 12 aprile 2019



che, con la introduzione del comma 1-bis dell'art. 438 c.p.p. [«Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»], ha precluso l'accesso a tale rito per i suddetti reati commessi, come nel caso di specie, dopo il 20 aprile 2019, ritenendo, peraltro, correttamente contestata l'aggravante e sostenendo che, in ogni caso, è demandata al dibattimento ogni determinazione che comporti valutazioni di merito, quale la diversa qualificazione del fatto contestato o la sussistenza di una circostanza aggravante del reato. All'udienza dibattimentale del 15 marzo 2024, l'imputato, assistito dai difensori di fiducia, ha rinnovato la richiesta di ammissione al rito alternativo dinanzi a questa Corte d'Assise, in ogni caso, preliminarmente, formulando istanza di ulteriore perizia (eventualmente collegiale) sulle condizioni fisiopsichiche del prevenuto, ristretto in carcere. La Corte aggiornava il processo all'udienza del 12 aprile 2024, riservando a quella data lo scioglimento della decisione sulle richieste preliminari delle difese. In detta sede, previa Camera di consiglio, i giudici si determinavano per il preliminare conferimento dell'incarico per nuova perizia sulle condizioni fisiopsichiche dell'imputato, sulla sua capacità processuale e sulla compatibilità del massimo regime restrittivo con le eventuali patologie riscontrate, contestualmente incaricando, a tal fine, esperto professionista, iscritto all'albo dei periti e consulenti presso altra Corte di appello. Nella medesima udienza la Corte d'Assise decideva anche di rimettere gli atti a codesta ecc.ma Corte costituzionale, ravvisando rilevanti ed attuali profili di violazione del dettato Costituzionale nell'art. 438, comma 1-bis codice di procedura penale (inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 12 aprile 2019, n. 33), nella parte in cui statuisce l'inammissibilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

#### DIRITTO


Occorre, in via preliminare, a sostegno delle successive motivazioni, fare salva, in questa sede, la comune interpretazione dell'art. 438, comma 1-bis c.p.p., laddove «...per [i] delitti puniti con la pena dell'ergastolo» s'intendono ricomprese non solo le fattispecie autonome di reato (es. art. 422 c.p.) che prevedano direttamente la massima pena detentiva, ma anche i delitti che, con la contestazione di particolari aggravanti, come nel caso di specie, possano, potenzialmente, condurre alla sanzione detentiva perpetua. Sebbene, ad opinione di questo Consesso Giudicante, ragionando a contrario, cioè limitando la portata innovativa dell'art. 438 comma 1-bis codice di procedura penale ai soli delitti che originariamente prevedano la pena dell'ergastolo, indipendentemente dall'applicazione di aggravanti, la più volte evidenziata disparità di trattamento, già portata all'attenzione del Giudice delle leggi (e che in questa sede si ribadirà, come ulteriormente accentuata, per i diversi motivi che seguiranno), apparirebbe enormemente scemata, non si può prescindere, in questa sede, dal prendere atto che, l'ecc.ma Corte adita con le precedenti decisioni in merito (vds., per tutte, Sent. n. 260/2020 e n. 207/2022) ha, manifestamente, sposato il maggioritario approccio interpretativo.

Deve essere, comunque, stigmatizzato in prioritaria via introduttiva che le sollevate questioni di legittimità costituzionale (enucleate d'ufficio da questa Autorità giudiziaria) si propongono come sicuramente rilevanti, in quanto dal loro accoglimento, anche parziale, potrebbe derivare l'applicabilità in via diretta del rito alternativo richiesto dalla parte ed attualmente interdetto, nel caso di specie, dalla norma in contestazione, con conseguenti indubitabili risvolti di favore sia in termini processuali che sanzionatori.

In ordine, poi, al generico requisito della non manifesta infondatezza, occorre, indubitabilmente, richiamare le precedenti decisioni di codesta ecc.ma Corte che, pur censurando le motivazioni dedotte da numerosi Collegi giudicanti, ha, di fatto, in molti casi, riscontrato la potenziale proponibilità delle stesse. Orbene questa Corte d'Assise non intende certamente ripresentare le medesime questioni d'illegittimità costituzionale, ma prospettare le stesse sotto un diverso angolo prospettico mai affrontato o in ragione di rilevati nuovi contrasti con la Carta Fondamentale in virtù anche di recenti novità legislative in materia.

A) *La prima questione, già in parte desumibile da quanto sopra esposto, attiene alla violazione degli articoli 3 e 27 della Carta fondamentale, ad opera del comma 2-bis dell'art. 438 c.p.p. (introdotto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2019), con esplicito riferimento alla lesione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e del finalismo rieducativo della pena.*

Detta potenziale illegittimità si propone, in primo luogo, proprio con riferimento alla comparazione tra le fattispecie autonome di reato (eventualmente aggravate dall'evento) che prevedono *sic et simpliciter* la pena dell'ergastolo ed i delitti (come quello in esame) che pervengono a tale estrema sanzione solo in virtù di contestate, riconosciute e valutate come plusvalenti circostanze che aggravano la fattispecie base per cui è prevista una (seppure elevata) pena detentiva a termine. L'art. 438, comma 1-bis codice procedura penale, non differenziando tali diverse situazioni, propone un possibile *vulnus* del costituzionalmente riconosciuto potere dovere dello Stato di trattare in modo diverso situazioni



diverse. La stessa Corte adita (Sent. n. 260/2020 e n. 207/2022), infatti, ha costantemente ribadito la ragionevolezza della norma che preveda che il giudizio abbreviato resti precluso quando l'imputato è chiamato a rispondere di una fattispecie di reato punita con la pena perpetua, perché ciò si traduce in un «giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato». Inoltre si è ribadita la legalità della norma che, comportando l'applicazione di una pena di specie diversa dalla reclusione come l'ergastolo, «esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata». In buona sostanza codesta ecc.ma Corte, nel sancire la legittimità della norma in valutazione, ha costantemente fatto riferimento ad un giudizio operato dal legislatore di disvalore maggiore della fattispecie concreta, comparando il delitto nella ipotesi base (art. 575 c.p.) con il medesimo reato aggravato (artt. 576, 577 c.p.), che, però, sembra irragionevolmente venir meno allorché si proponga analoga comparazione tra l'omicidio aggravato ed altra fattispecie autonoma di reato (ad esempio il menzionato delitto di strage) che, già sanzionato con la massima pena detentiva, rientri di per sé nella previsione dell'art. 438, comma 1-bis c.p.p., indipendentemente dalla contestazione di aggravanti. In buona sostanza è convinzione di questa Corte d'Assise che accomunare sotto l'egida di una siffatta norma processuale di sfavore fatti — reato dissimili e smaccatamente di diversa gravità integri la potenziale violazione dei principi e delle norme sopra indicati. Sebbene, infatti, nelle precedenti decisioni in merito, sia sempre stata valutata come legittima la scelta del legislatore, non v'è dubbio che il punto dolente stigmatizzato ed esaltato in tutte le precedenti ordinanze di remissione risieda proprio nella poco egalitaria valorizzazione di (alcune) circostanze aggravanti del delitto di cui all'art. 575 c.p. che rendono applicabile il severo disposto dell'articolo di procedura in contestazione. Similmente ritiene questa Corte d'Assise che assimilare in termini di disvalore un delitto aggravato dalle circostanze con una fattispecie autonoma di reato (eventualmente aggravata dall'evento) che potenzialmente presentino la medesima sanzione finale non sia conforme al quadro costituzionale. Detta sommissa censura, naturalmente, non può che estendersi (come si ribadirà anche a seguire) alla possibile lesione della finalità rieducativa della pena che, già seriamente compromessa dall'istituto dell'ergastolo, viene irragionevolmente, ulteriormente, ridotta nel caso dell'omicidio aggravato per cui non sia possibile ricorrere al rito alternativo abbreviato, assimilandosi, almeno potenzialmente, lo stesso delitto, ad esempio, a quello di strage il cui disvalore è oggettivamente, eziologicamente ed ontologicamente ben superiore.

B) *Violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost.*

Connessa, ma disgiunta rispetto alle precedenti osservazioni, si palesa, nel caso di specie, una ulteriore questione di legittimità costituzionale afferente al trattamento sanzionatorio, conseguente all'applicazione dell'art. 438, comma 1-bis codice di procedura penale al delitto di omicidio (aggravato) punibile ai sensi degli articoli 575, 577 (comma 1) c.p., viepiù a seguito della novella prevista dal comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p., introdotto dalla riforma «Cartabia» con decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede la possibilità di accedere all'ulteriore beneficio della riduzione di un sesto della pena in caso di non impugnazione della sentenza di condanna emessa in un procedimento definito con rito abbreviato.

Non si trascurano in questa sede le precedenti, autorevoli, decisioni di codesta Corte in merito al trattamento sanzionatorio discendente, in concreto, dall'applicazione dell'art. 438, comma 1-bis c.p.p., ma la questione, alla stregua dell'attuale e diverso apparato normativo, appare a questo Giudice non manifestamente infondata sotto distinti parametri costituzionali e, segnatamente, per violazione degli articoli 3 e 27 Cost., in ragione della concreta lesione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza, oltre che del principio di rieducazione della pena come esplicitamente sancito, appunto, dall'art. 27 Cost.

Occorre, preliminarmente, richiamare, in merito alle successive mozioni, proprio le precedenti decisioni di codesto autorevole Consesso giudicante, relativamente alla possibile lesione costituzionale di quelle norme sostanziali e procedurali (come nel caso che ci attiene) che, in termini di scelte sanzionatorie adottate dal legislatore, «si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli» (vds., tra le altre, le sentenze Corte costituzionale numeri 236/2016, 222/2018, 233/2018, 40/2019). Apparendo ultronea una disamina diretta ed estesa dei principi in esse contenute, si evince dalle stesse la perfetta aderenza con il caso che ci attiene e con le censure che si intendono muovere.

In particolare:

1. Il primo aspetto di incostituzionalità deriva dal difetto di ragionevolezza del trattamento sanzionatorio emergente dal ripristinato art. 438, comma 1-bis codice penale che preclude l'accesso al rito alternativo dell'abbreviato a chi commette reati punibili astrattamente con la pena dell'ergastolo. Tale irregolarità emerge *ictu oculi*, in relazione all'art. 575 codice penale (aggravato e non «abbreviabile»), soprattutto dal raffronto con la pena concretamente applicabile a chi commette il medesimo fatto di reato per il quale il pubblico ministero non contesti aggravanti alcune o contesti le aggravanti che non conducano alla pena dell'ergastolo.



Questa Corte d'Assise osserva che le condotte in concreto inquadrabili nella fattispecie astratta di omicidio doloso, pur potendosi ritenere omogenee soprattutto in relazione al bene giuridico tutelato dalla norma, si caratterizzano, però, attualmente, per un eccessivo allargamento della forbice del limite edittale concretamente comminabile, raffrontando la posizione dell'imputato che può accedere al premiale rito abbreviato e chi non può accedervi, come nel caso di un delitto omicidiario punibile astrattamente con la pena dell'ergastolo.

Più specificamente, per il reato di omicidio volontario, già al netto delle mere circostanze attenuanti generiche riconoscibili all'autore del reato, la forbice edittale concretamente applicabile alla medesima condotta di base, a seguito della cd. riforma Cartabia, che ha introdotto l'ulteriore beneficio premiale previsto dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p., parte da sette anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione fino ad arrivare alla pena dell'ergastolo (con eventuale isolamento diurno), in ragione solo di un'unica aggravante che renda inammissibile il rito alternativo. A parere di questa Corte, la differenza fattuale tra due condotte che violano, con similare effetto lesivo, il medesimo bene giuridico tutelato dall'art. 575 codice penale non giustifica un trattamento sanzionatorio così differente e ad analoghe considerazioni si deve pervenire valutando lo iato esistente tra il potenziale minimo di pena a cui si può pervenire con l'omicidio volontario «abbreviabile» e quello riferibile al medesimo delitto per cui non è ammesso il rito alternativo. Richiamando, anche con riferimento alle argomentazioni in svolgimento, le considerazioni della Corte costituzionale precedentemente esaminate al punto a) in merito al necessario requisito della sussistenza di un rilevante disvalore tra le fattispecie in comparazione e della correlata necessaria proporzionalità della differenza di pena, non può negarsi che, ove prima valutabile come sussistente detto rapporto di adeguatezza, anche in ossequio alla Sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 260/2020, attualmente, alla luce della cosiddetta riforma Cartabia che, come detto, ha previsto che la pena inflitta in sede di giudizio abbreviato sia ulteriormente ridotta di un sesto, in caso di mancata impugnazione della sentenza, si manifesti come palese e non (più) giustificabile la forbice sanzionatoria tra la fattispecie semplice e quella aggravata, evidentemente sproporzionata sol che si tenga mente al maccheronico calcolo sopra riportato.

In tal senso l'attuale contesto normativo, seppur consente eventualmente di recuperare, all'esito del dibattimento, quantomeno la riduzione della pena prevista per il rito abbreviato qualora si riconosca, anche alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe potuto/dovuto celebrare, determina, però, delle ripercussioni pratiche (in vero, in parte già affrontate dalla ecc.ma Corte adita) che appaiono ormai del tutto irragionevoli e ingiustificate. In particolare, come meglio specificato nel corpo di questa ordinanza, in alcune ipotesi l'impossibilità per la parte o il patrocinatore di interloquire sulla contestata circostanza aggravante nel compiuto rispetto dell'esercizio del diritto di difesa, l'impossibilità di evitare la celebrazione pubblica del processo con evidenti ripercussioni sulla sfera della *privacy* e, soprattutto, l'impossibilità di poter definire più celermente il procedimento ottenendo lo sconto di pena garantito dall'accesso al rito premiale, nonché l'ulteriore sconto di un sesto nel caso di mancata impugnazione della sentenza con effetti assolutamente deflattivi e rispettosi del principio di economia e speditezza processuale. Sul punto, marginalmente, non si può non evidenziare che, in evidente difetto di organicità del sistema, questione aperta e non risolta si propone in merito all'applicabilità dell'art. 442, comma 2-bis codice di procedura penale nei casi in cui la riduzione di un terzo avvenga in ossequio all'art. 438, comma 6-ter, a seguito di (lungo) dibattimento e quindi in palese contrasto con le esigenze di economia processuale riconducibili a detta norma.

Si ravvisa, dunque, una macroscopica ed irragionevole, ad avviso di chi scrive, disparità di trattamento, nel raffronto tra il delitto di omicidio volontario semplice, o aggravato ex art. 577, secondo comma c.p., e la medesima fattispecie, ad esempio, aggravata ex art. 577, primo comma c.p.. In termini strettamente oggettivi l'evento è identico (il doloso decesso di una persona), ma talune modalità dell'azione o taluni requisiti soggettivi hanno indotto il legislatore, nel pieno esercizio delle sue potestà, a prevedere in certi casi la massima pena detentiva. Ad opinione di questa Corte, si ribadisce, appare incongruo, però, che valutati gli attuali, potenziali, benefici riconducibili alla scelta del rito abbreviato, la mera presenza di una specifica circostanza aggravante renda assurdamente diverso il margine sanzionatorio finale tra le stesse fattispecie diversamente configurate.

2. Il secondo motivo di incostituzionalità, strettamente connesso al precedente, riguarda il contrasto dell'attuale trattamento sanzionatorio con il principio di colpevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, riconducibile al disposto degli articoli 3 e 27 Cost.

La previsione di una pena sproporzionata rispetto alla pena prevista per condotte simili e lesive del medesimo bene giuridico, nonché l'impossibilità di accedere ad un rito premiale a causa della contestazione di una circostanza aggravante, impedisce al reo di comprendere adeguatamente, con piena consapevolezza, il disvalore del proprio comportamento.



Di conseguenza, appare radicalmente frustrata la finalità propria della sanzione penale, come solennemente sancita dall'art. 27, comma 3 Cost., laddove, per poter effettivamente tendere a una significativa rieducazione del condannato che non si riduca a una mera formalità altisonante, la pena deve essere, innanzitutto, compresa dal reo, nella sua entità e nei suoi presupposti giustificativi.(1)


A tale scopo bisogna tener conto che l'impossibilità di poter accedere al rito premiale dell'abbreviato, e non solo in riferimento al trattamento sanzionatorio che ben può essere recuperato all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ma anche in relazione ai vantaggi processuali che tale rito garantisce (come detto celerità del procedimento, soprattutto in caso di notevole pressione mediatica, possibilità di pervenire ad una sentenza assolutoria qualora il fascicolo del pubblico ministero sia carente di elementi a carico dell'imputato per incompletezza delle indagini preliminari, celebrazione in Camera di consiglio), può apparire ingiusta agli occhi del condannato, così ingenerando in lui la convinzione di essere vittima di un sopruso da parte dell'Autorità giudiziaria, sentimento che osta a una reale e profonda resipiscenza.

*Violazione degli articoli 3, 24, 111 Costituzione ad opera del comma 1-bis dell'art. 438 codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2019).*

In merito ritiene questa Corte d'Assise che, proprio nel caso di specie, ovverossia di traslazione del processo direttamente in dibattimento, senza il filtro dell'udienza preliminare, a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, il disposto dell'art. 438, comma 1-bis codice di procedura penale si palesi in contrasto con i principi costituzionali posti a base dei cd. Giusto Processo ed in particolare della terzietà ed imparzialità del giudice, del rispetto della parità tra accusa e difesa, dello svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti e, seppur marginalmente, della ragionevole durata del processo. La scansione procedurale che ha condotto il presente procedimento (come tanti altri) alla fase dibattimentale, basata esclusivamente sull'interrelazione tra pubblico ministero (organo proponente la richiesta di Giudizio immediato) ed il giudice per le indagini preliminari (organo decidente) crea un manifesto *vulnus* sia della terzietà dell'organo decidente che della parità tra accusa e difesa, con ripercussioni potenzialmente gravissime sull'essenza stessa del diritto di difesa. Non v'è dubbio, infatti, che l'imputato si trovi privato della possibilità di ricorrere al rito alternativo sulla scorta della mera contestazione elevata dal pubblico ministero e valutata dallo stesso GIP della fase investigativa, quindi a conoscenza degli atti, senza interlocuzione alcuna della difesa con un Giudice terzo ed imparziale. Sebbene il Giudice delle indagini preliminari procedente sia certamente distaccato dall'organo di accusa, non v'è dubbio che la sua serenità di giudizio possa essere compromessa dalla pregressa conoscenza degli atti e, soprattutto, sia arginata dall'impossibilità di modificare l'imputazione proposta dal pubblico ministero autonomamente, possibilità, questa, invece riconosciuta in sede di udienza preliminare. Marginalmente è doveroso evidenziare che tale aspetto, *rebus sic stantibus*, apre le porte, ove non venga accolta la mozione in esame, ad una possibile lesione del quadro costituzionale dell'art. 34 codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa emettere il decreto di giudizio immediato il giudice per le indagini preliminari del medesimo procedimento che abbia conoscenza diretta degli atti.

Ma per quel che più direttamente ci attiene, in buona sostanza ed in concreto, mancando anche una fase in cui ufficialmente la difesa possa interloquire quantomeno sulla contestazione (nel caso di specie non resa pubblica neppure *ex art. 415-bis c.p.p.*), l'imputato e la sua difesa vengono privati della potenziale possibilità di ricorrere al rito abbreviato dal pubblico ministero, senza contraddittorio alcuno, fatta salva l'ipotesi in cui lo stesso G.I.P. delle indagini rimetta gli atti all'Accusa per mancanza dei presupposti del Giudizio immediato. Non si propone come satisfattiva, per ovviare alle lesioni dei principi costituzionali evidenziati, la possibilità che venga svolta Camera di consiglio *ex art. 458*, secondo comma codice di procedura penale (in vero circostanza, questa, concretizzatasi nel caso di specie), sia perché essa discende esclusivamente da una richiesta di rito abbreviato da parte dell'imputato che, ragionevolmente, può non intervenire nella consapevolezza dello sbarramento posto dall'art. 438, comma 1-bis c.p.p., proponendosi, quindi, come fase meramente eventuale ed interlocutoria, sia perché in detta Camera di consiglio, in ogni caso, il giudice per le indagini preliminari è chiamato esclusivamente a decidere sull'ammissibilità del rito abbreviato e/o su questioni di competenza, non potendo, in ogni caso, autonomamente, pur se sollecitato dalla difesa, modificare l'imputazione a favore del reo, dovendosi attenere a quella contestata in sede di decreto di giudizio immediato.

(1) Sul punto è codesta stessa Corte costituzionale che eloquentemente chiarisce: «...una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). I principi di cui agli articoli 3 e 27 Cost. «esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017) in vista del «progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa» della pena (da ultimo, sentenza n. 149 del 2018). Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto dai principi costituzionali è di ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere.» (Sent. n. 40/2019)



Non può, quindi, non osservarsi che quelle ragionevoli limitazioni al diritto di difesa, discendenti *ex artt.* 453 e ss. codice di procedura penale dalla mancanza dell'udienza preliminare o di altra fase processuale aperta a piena dialettica tra le parti, ammissibili in tutte gli altri casi, non risultando preclusa all'imputato nessuna iniziativa in via successiva, laddove sia, invece, applicabile l'art. 438, comma 1-*bis* codice di procedura penale si tramutino in violazioni palesi del dogma del cd. Giusto processo, in concreto facendo giungere a dibattimento la parte, privata di ogni scelta processuale alternativa, sulla scorta delle mere conclusioni investigative della pubblica accusa.

Anche in ragione di tali motivi, potenzialmente, detta contestata scansione procedurale, con riferimento alla norma in valutazione, si propone anche come lesiva del principio di ragionevole durata del processo, laddove la clausola di salvaguardia di cui all'art. 438, comma 6-*ter* divenga (per frequenza di applicazioni) fisiologica e non come rara eccezione, in tal guisa trasformando un processo definibile in Camera di consiglio in poche udienze in un lungo e costoso dibattimento di Corte d'Assise, con esiti analoghi in termini sanzionatori.

Si deve, in conclusione, stigmatizzare che, se già le singole questioni proposte all'attenzione di codesta ecc.ma Corte si prospettano agli occhi di chi scrive autonomamente dotate di rilievo e fondatezza, una lettura sincrona ed organica delle stesse criticità fa apparire il quadro normativo complessivamente creato dall'introduzione dell'art. 438, comma 1-*bis* codice di procedura penale macroscopicamente disomogeneo rispetto al quadro costituzionale di riferimento.

Pertanto le menzionate questioni di legittimità costituzionale del comma 1-*bis* dell'art. 438 codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2019), ad avviso di questa Corte di Assise, appaiono rilevanti, non manifestamente infondate e perciò rimettibili al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta.

*P.Q.M.*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 438 c.p.p. (introdotto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2019) per contrasto con la norma degli articoli 3, 24, 27, 111, sollevate d'ufficio come indicato e meglio specificato in parte motiva.*

*Sospende il giudizio, ordinando che, a cura della cancelleria, gli atti, nelle prescritte modalità di spedizione, siano trasmessi con urgenza alla Corte costituzionale.*

*Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti.*

Così deciso in Cassino il 12 aprile 2024.

I Giudici popolari:

- 1) Soave Roberta;
- 2) Palmieri Paola;
- 3) Coletta Stella;
- 4) Marandola Cristine Patrizia;
- 5) Pomponio Piera;
- 6) Gallo Giuseppina.

*Il Presidente:* MARCOPIDO

*Il Giudice:* SANGIOVANNI

